MONITORE DI ROMA

LIBERTA'

EGUAGLIANZA



5. Maggio 1798

An. I.della R. Rom.

Libertas quae sera tamen respexit inertes.

Virgil. Ecl. I.

COSTITUZIONE ROMANA Art. XI.

Abbiamo veduto negli scorsi fogli, riportando le parole medes me del Segretario Fiorentino, quanto utili e necessarie sieno in un governo Repubblicano le pubbliche accuse: la quale utilità egli illustra con la sicura face della storia, e la dimostra con queste due speciali ragioni. 1. Perchè in tal guisa si smaltiscono i cattivi umori, gli odj, le gelosie ec., che naturalmente nascono fra i cittadini, che possono turbare la pubblica tranquillità, e spesso ancora la natura del governo medesimo; z. Perchè i cittadini avendo le forze per difendersi in casa propria, non sono tentati, mossi da una disperata vendetta, a cercarne da una nazione straniera, e anche nemica. Che se noi agli antichi esempj addotti da quel grand'uomo volessimo aggiungerne dei più recenti, e perciò più sensibili, potremmo appellarci alla testimonianza di molte oneste persone, le quali hanno cercato un rifugio nelle nascenti Repubbliche d'Europa per sottrarsi alle individuali oppressioni sofferte dalla soverchiante malignità degli Ottimati, e dei Magistrati, che abusano del loro potere nei governi monarchici. Avrebbero queste mai abbandonato il loro paese nativo, se ivi avessero potuto con libertà e sicurezza chiamare in giudizio gli Ottimati, e i Magistrati oppressori, ed avessero potuto sperare di esser giudicati secondo le regole della giustizia, e della equità, non secondo quelle del raggiro, e della cabala ministeriale, e cortigianesca? Or cosa fanno queste persone obbligate a espatriare? Avendole io già supposte dotate di probità, e d'onestà amano tuttora il loro paese nativo, e i loro abbandonati fratelli, ma detestano il governo iniquo, e pessimamente organizzato; non gli bramano, nè gli procurano una rivoluzione desolatrice, ma gli augurano almeno un cangiamento il meno tumultuoso che sia possibile, e tale, che gli liberi dalla oppressione, e dalla ingiustizia. La maggior parte poi non si contiene in questi limiti.

Quante prove di fatto si potrebbero riportare della nostra asserzione! Si conceda o al mio amor proprio, o al bisogno di uno sfogo innocente richiesto dal cuore, che fra tante prove particolari produca al

Y

pubblico il colloquio che in una udienza ebbs con Seratti, per discrazia della Toscana, Ministro principale di quel governo. Appena mi fu intimata la partenza dal Collegio Tolomei a nome di Seratti da quell'infame Rettore Peintinger che, si da lui come dal Luogotenente Martini chiesi i motivi dell'intimazione; ma invano. Udii solo delle ragioni vaghe, indeterminate, e birresche. Mi si volevaimpedire d'andare in Firenze, perchè per un poco si credè che Seratti sarebbe stato ragionevole e giusto. A lui dunque îni presentai, ed ecco il nostro dialogo.

S. Che vuol ella lei ?

L. Ho avuto ordine per sua parte di par-

S. Lei vada ed obbedisca.

L. Già sono andato ed ho obbedito; ma son venuto per saperne i motivi...

S. Non importa che lei gli sappia.

L. Io credo che importi: Almeno un'altra volta potrò riguardarmi....

S. Lei fara bene a riguardarsi.

L. Da che?

S. Da questi motivi.

L. Da quali?

S. Lei vada ed obbedisca.

L. Già sono andato, ed ho obbedito; ma vengo qui per saperne i motivi.

S. Che? vorrebbe lei forse un processo? se ne pentirà.

L. Si: se sarò reo.

S. Oh! l'è pur troppo.

L. Perchè?

S. Perchè così mi hanno scritto e detto.

L. Ma quali sono le accuse?

S. Chiegga il processo, e lo vedrà.

L. Come chiederlo quando me ne debbo pentire, quando una mano si pesante si aggrava sulla mia testa?

S. Ma è giusta.

L. Questo appunto resta da dimostrarsi.

S. Già n'ero prevenuto, che lei è pieno di superbia.

L. Se è superbia il chiedere i motivi di una pena, bisogna rinnovare i dizionarj.

S. Insomma lei faccia quel che vuole...

le a me, ed io le voltai a lui, quasi fuor di me dalla rabbia, e partii.

sarà continuato. U. L.

NOTIZIE DEL GIORNO

5 Fiorile (24 Apr. v. s. PROCLAMA

Il Gen-Comandante le truppe Francesi In Roma considerando

I. Che dopo la publicazione della Legge dei 10. Germile, il cui Articolo 28. annulla tutte le cessioni in Ensiteusi fatte dall'antico Governo, molti di quelli, che possedevano de heni con tal titolo; pensando ora alla loro futura sorte, dubitano di fare i lavori, che la cultura di tali beni esige in questa stagione.

II. Che sarebbe cosa pregiudiciale all' Agri-coltura, il non prevenire prontamente un tale

inconveniente.

tire da Siena.... diritti, unicamente derivati dal sistema feudale sono affatto incompatibili co' principj della Costituzione Romana, e che il Popolo Romano dee senza ulterior ritardo godere de vantaggi che risulteranno dalla piena, ed intera cassazione di quelli.

Decreta la legge seguente in virtir dell'Arts

369. della Costituzione Romana.

Articolo I. La raccolta da farsi in quest'anno de beni, le cessioni de quali in Enfiteusi sono annuliate d'all'articolo 28. della Legge dei 10. Germile e dall'articolo 3. della presente Legge

apparterra interamente agli Enfiteuti.

II. In conseguenza di questa disposizione gli Enfiteuti sono tenuti di sare su detti beni non solo i lavori per la stagione corre, ma ancora quelli, che risguardano la stagione futura e Eglino saranno assicurati del rimborso delle loro spese. In caso di negligenza, o di contravenzione, essi sono dichiarati sogetti afle pene seguenti i. Di emendare tutti i danni provenienti da una tale omissione. 2. Di perdere il dritto di prelazione, che è stato soco accordato nella Legge sud 3. Di non poter prétendere alcuna indennizazione per i soro miglioramenti.

" III. Nella generalitä delle Cessioni in Enfiteusi fatte dall'antico Governo; cioè da tutti i Papi, le quali cessioni sono annullate in conformità dell'articolo 28. del Proclama dei 101 Germ. sono considerate per comprese le cessioni, che coll'approvazione del Governo si

sono fatte dalle Comunità.

IV. Sara accordata ai Possessori delle soppresse Enfiteusi, una indennizzazione pe miglioramenti, o in fabbriche, o in piantagioni, che eglino avranno fatti ne beni, che facciano parte di tali Enfiteusi; purché i contratti di dette Enfiteusi siano di una data posteriore al r. Gen. 1780. 1'indennizzazione sara determinata nella maniera qui appresso indicata.

V. L'Amministrazione del Dipartimento nel

quale il fondo sara situato, fara stimare da Periti giurati il giusto valore dell' indennizzazione, paragonando Hovalore della stima del fondo, nel tempo in cui e stato ceduto in Ensiteusi, col valore della stima, che avra al presente. Queste stime saranno fatte in Piastre effettive, e non in Cedole. L'Amministrazione del Dipartimento sul rapporto de' Periti, dopo aver udito il sentimento della Municipalità del Cantone, determinerà l'indennizzazione per mezzo di una deliberazione speciale, che sarà trasmessa con tutti i documenti, che la comprovano, all'Amministratore de beni Nazionali, per essere da quello, o confermata, o riformata.

VI. L'indennizzazione sara pagata all' Enfiteota dopo la vendita del fondo, e sul prodotto della quinta parte del prezzo, che in forza dell' Articolo 2 della Legge del di 5 Germile si dee pagare in moneta fina, l'indennizzazione non potrà eccedere la metà di questa quinta parte per l'Enfiteusi create dal 1 Gen. 1780 fino al 1 Gen. 1790 ne l'intera quinta parte per l'ensiteusi create dopo questa ultima epoça.

VII. Si proibisce espressamente a' Campagnoli di lasciar pascere i loro Bestiami, o fare alcun danno sù beni Nazionali, tanto quelli provenienti dall' Enfireosi soppresse, quanto quelli per qualunque titolo appartenenti alla Rep. In conseguenza si continuerà ad osservare sù questo punto tuttociò, ch'è prescritto dagli antichi regolamenti. Le Amministrazioni Dipartunentali, e le Municipalità, e loro Presetti Consolari sono incaricati di vegliare sù questa Polizia, e di mandare avanti a' Tribunali

tutti i Contravventori,

VIII. Non si fà alcun cambiamento sulle cessioni di Beni in Enfiteusi tra Particolari. L'imposizione straordinaria, stabilità dalla Legge del 10 Germile, sarà divisa tra l'Enfiteufa, ed il Padron diretto del fondo, in proporzione del valore del Soprarerra, che appartiene all'Enfiteuta, ed il valore di ciò, che appartiene al proprietario del Terreno. Quest' ultimo valore sarà contato sul piede di quaranta volte il Canone, che paga l'Enfiteuta. L'Enfiteuta dovrà fare ne termini prescritti la dichiarazione del totale valore de' beni, ordinata dall' Articolo 2 della Legge del di 10 Ger-» mile.

IX. Chiunque ha un fondo in Ensiteusi per causa di un contratto, fatto con un altro particolare, sarà in libertà di acquistare tal fondo in tutta proprietà, pagando a quel Particolare, in valore estettivo una somma eguale, a quaranta volte il Canone, che gli pagherà annualmente, e del quale egli sarà dichiarato franço

per sempre;

X. Saranno ereditarie, e transitorie a qualunque estraneo Successore quelle tra l'enfiteusi sudette, che furono per patto ristrette ad un certo genere di persone.

XI. Tutte le prestazioni di opere, servigio,

vassallagio, ed altre qualmnque, che direttamente aggravino la Persona, sono abolite senza alcuna eccezione, ed indennizzazione.

XII. Sarà abolito qualunque ritratto coattivo, o prelativo, che per ragione di vicinanza, consorzio, o con dominio, si trovi accordato dalle leggi del Governo passato, o dagli Statuti,

ed altre disposizioni locali.

XIII. Sono abolite le privative de Molini, e Forni. Ciascheduno può far macinare il suo grano, e cuocere il suo pane al forno, che gli piace. I Molini continueranno a appartenere ai loro Proprietari; ma ciascheduno è padrone di fabbricar Molini nel suo Terreno; purchè solamente trattandosi di Molino di acqua, si ottenga precedentemente l'autorizzazione del Consolato, ed il Consolato nel motivare quest' autorizzazione dovrà esprimere, che dopo aver preso informazione dell'Amministrazione Municipale del Cantone, o da quella del Dipartimento, sarà stato ricondsciuto, che lo stabilimento del Molino progettato, non farà danno ad alcun Molino, o altra fabbbricazione già stabilita sul medesimo corso di acqua, nè potrà nuocere, o incomodare la Navigazione, o l'adacquamento delle Campagne.

XIV. Il dritto di Caccia riservata di ghiandatico, di taglio di Macchia, di Pascolo, di permettere i macelli, e la pizzicheria, le gabelle, e risposte Baronali, le privative d'incetta, ed ogni altro dritto simile, il quale pretendevano precedentemente i baroni, viene abolito dalla pubblicazione della pres legge,

senza indennizzazione qualunque,

XV. Sono egualmente abolite le tratte di

grano concedute ad alcuni Individui,

XVI. I Consigli legislativi faranno immediatamente una legge, per determinare tutto ciò che può concernere il dritto di pesca nel mare, laghi, stagni, e fiumi,

XVI. Nulla per ora sara cambiato su tutto ciò, che concerne l'Annona di Roma, la quale dovrá far subito l'oggetto di una legge par-

ticolare.

XVIII. Tutti coloro, che acquisteranno beni Nazionali, saranno esenti dal pagare per tali beni l'imposizione territoriale, ordinata straordinariamente dalla legge del 10 Germile, purchè la vendita del fondo abbia luogo, prima del giorno 10 Vendemiale prossimo.

30 Germile an. Vl. dell' Era Rep.

Il Consolato ordina, che la presente legge sarà pubblicata, ed eseguita, e munita del sigillo della Repubblica.

Fiorile Il Presid. del Consolato de Matthæis

NOTIFICAZIONE

E' chiara la disposizione della Legge organicha sulle Finanze nell' Artic. XV, in cui si determina, che sino allo stabilimento di un nuovo sistema

delle Contribuzioni continueranno a percepirsi tutte l'Imposizioni ordinate nel passato Governo. In conseguenza d'ordine del Consolato si prescrive.

1. Che i Ministri, ed Appaltatori, qualunque fosse già la loro denominazione, i quali esigevano per l'addieteo ogni specie d'imposizioni, e
Proventi seguiranno a riscuoterli in tutto, e per
tutto, e colle stesse regole come prima, finchè
non sarà stabilito il nuovo sistema di Contribuzioni a tenore del citato Art. XV.

11. Si eccettuano dalla disposizione dell' Articolo precedente tutte le imposizioni abolite in vigore dei Proclami delli Generali in Capo dell'
Armata Francese, e degli ordini del Governo
Provisorio.

III. Che gli Appaltatori, gli Enfiteuti delli Beni Ex-Camerali, e generalmente chiunque altro
per qualsivoglia titolo, o di leggi emanate, o
di prestiti ottenuti, o di contratti stipolari nel
soppresso Governo, và debitore delle pubbliche
Casse, debba versare l'intera somma del respettivo suo debito già maturato, e da maturare in
appresso sino allo stabilimento del nuovo sistema
di Contribuzioni, nella Cassa della Gran Questura, provisionalmente qui in Roma esistente nella
Depositaria de' Euoghi de Monti.

IV. Che per l'esecuzione dell'Articolo precedente si assegna agli Appaltatori, Ensiteuti, ed altre persone in esso designate, che dimorano in
Roma, il termine di giorni cinque; alle persone
poi dimoranti fuori di Roma si assegna il terminè di giorni dicci da decorrere dal di dell'assissione della presiente Notificazione nel luogo del
loro domicilio. Ma rispetto ai Ministri, ed altri
Esattori pubblici resta a loro in Roma assegnato
il termine di Ventiquattr' Ore, e nelli Dipartimenti in termine di giorni otto da decorrere come
sopra.

V. Che tutte le somme, le quali a titolo di Propine, o Regalie si pagavano alli Ministri Ex-Camerali debbano, come formanti parte della risposta, ed affitto, da chiunque è tenuto alla lo-ro prestazione, depositarsi nella surriferita Cassa della gran Questura a credito della Repubblica Romana.

Bufalini.

ORDINE PROVVISORIO

Avendo il Consolato preso in gran considerazione lo Stato attuale della Guardia Nazionale impossibilitata per molte circostanze ad adempire al grand' oggetto della sicurezza pubblica, e dall'altro canto sapendo, che il Tribunato si occupa incessantemente a dare una stabile organizzazione alla detta Guardia. Quindi essendo affare, che ricerca qualche pronto provedimento, coll'approvazione del Generale in Capo dell'Armata Francese ordina provisoriamente quanto segue.

Tutti gli Abitauti di Roma, dagli anni 17 in sopra saranno obbligati alla Guardia della Città, o colla Persona, o col pagamento di una Tassa.

2. Vengono escettuati dalla Guardia personale, e dalla Tassa i soli Forestieri non domiciliati da un'anno, gl'Infermi poveri, che siano muniti di un respettivo attestato dal Ministro di Polizia, e i Domestici che vivono col solo mensuale stipendio non maggiore di scudi dieci; siccome ancora tutte le persone, che hanno passato l'età di anni 60, e non hanno una rendita maggiore di scudi trecento annui.

3. Li giornalieri non saranno eccettuati dalla Guardia personale, ma saranno indennizzati col pagamento di bajocchi 30 per ciascuna Guardia.

4. Li pubblici Funzionari non saranno esenti dal pagamento della Tassa

5. La Tassa dovra pagarsi nel modo se-guente.

6. Dalli Possessori di una rendita annua, sopra i Scudi Diecimila, si pagheranno per se, e loro Figli scudi Dieci per fazione.

7. Dalli possessori di una rendita minore di Scudi Diecimila, o maggiore di Scudi Cinquemi-la, scudi cinque per se, e loro Figli.

8. Dalli Possessori di una rendita minore di Scudi Cinquemile, e maggiore di Scudi Mille, scudo uno.

9. Dalli pubblici Banchieri, Scudi sei per se, e loro Figli.

verno, diedero l'assegna de' loro Capitali, in somma maggiore di Scudi Ventimila, scudo uno per ciascuno.

altro sesso, eccettuati i Mendicanti si pagaranno baj. 40 per ogni Persona addetta al Convento, o Monastero, senza distinzione di Età.

12. Dagli Ecclesiastici di qualunque età, che godano un annua rendita, superiore a scudi mille, scudi dieci per Fazione.

13. Digli Ecclesiastici parimente di qualunque età, che godono un'annua rendita, non inferiore a scudi cinquecento scudi cinque per Fazione.

14. Digli Ecclesiastici, che hanno una rendita minore di scudi cinquecento, o maggiore di scu- di duecento, scudo uno.

15. Da tutti gli altri, o Laici, o Ecclesiastici baj. quaranta.

16. Il pagamento si dovrà fare da ognuao in moneta effettiva corrente di Rame.

17. Dovrà aprirsi un ruolo di tutti gli Abitanti suddetti in ogni Sezione.

18. Dentro il giro di ore quarantotto, dalla si pubblicazione, dovrà ciascuno registrarsi al detto ruolo, col nome, cognome, età, patria, e Professione, e distintivo sopraccennato.

19. Chiunque mancherà farsi scrivere in detto ruolo, sarà punito con una detenzione di quindicio giorni.

22. Chinnque avrà mentito nel suo grado, distintivo, come sopra sarà punito colla detenzione di tre mesi.

21. Si aprirà eziandio altro registro, in cui ognuno dovrà dichiarare la sua volontà, di prestarsi alla Guardia Personale, o al pagamento del-

la Tassa, che potrà anche variare su appresso, secondo le circostanze da approvarsi dal Ministro di Giustizia, e Polizia.

carì, e di Fazionieri. Il servizio de Fazionieri carà ripartito per ogni Quartiere, e non potrà essere maggiore della metà. Li Volontari non potra ranno far Guardia nella propria Sezione, ma saranno assegnati ad una diversa. Ogni Fazioniere ascritto ad una Compagnia, non potrà passare nell'altra.

23. Saranno quattro i Generali, o Capi Comandanti, l'ossicio de' quali sarà esercitato per turno in ogni Mese.

24: Li Volontari tanto comuni, quanto Usficiali, che si presteranno alla Guardia Personale, saranno benemeriti della Patria.

S. CYR

Il Consolato ordina, che il Piano soprascritto sarà posto provisoriamente in azione.

Il Ministro di Giustizia, e Polizia farà esèguire quest' ordine del Consolato

6 Fiorile

Il Presid. de Matthæis

5 Fiorile

Attualmente per la vendita delle Carni Vaccine, non corrisponde in verun modo al prezzo, col quale è necessario far la compra del Bestiame: Considerando ancora che dal rincarimento di dette carni i Cittadini più indigenti non soffrono, essendo fisso un prezzo moderato alle carni d'Agnelli, ha ordinato che sino tanto che dura la consumazione delle carni Agnelline i venditori della carne vaccina non saranno tenuti al prezzo fissato da' Grandi Edili nella Notificazione del di 15 Germile anno sesto rep.

E i Grandi Edili nel di susseguente hanno noti-Leato che il prezzo della carne vaccina sarà liberofinchè dura la mattazion degli Agnelli.

7 Fiorile

Il Consolato coerentemente alla legge dei 5

L. Che la stima dei Beni Nazionali deve esser fatta sopra il loro vero, ed intrinseco valore a moneta fina.

L'Amministratore di dd. beni s'occupa di far procedere a questa stima sopra tutta l'intera estensione della Rep. Ma se qualche Cittadino vuole nel momento fare un'offerta per qualche bene non ancora stimato, si può dirigere, o agli Amministratotori del Dipartimento, dove il bene è situato, o all'Amministratore Generale de Beni Nazionali Citt. Viccola Gastelli, il quale lo fara subito stimare a tenore dell'Articolo VI. della Legge cit;

II. Che il pagamento dell'importo di qualsivoglia Fondo stimato come sopra devra effettuarsi come appresso, cioc: Un quinto del prezzo del-

la stima in moneta fina; Un quinto del prezzo della stima in Cedole di corso; e tre quinti del prezzo della stima, con più l'aumento dell'incanto sopra la stima in Cedole demonetate.

III, Che tanto il quinto di Cedole di cerso, che i tre quinti di Cedole demonetate debbano essere ricevute per il loso valor nominale, e precisamente come se fossero in tante Piastre effettive di moneta fina.

IV. Che tutte le vendite si effettueranno all'incanto, e che i Fondi messi in vendita a tenore della stima come sopra saranno sempre aggiudicati al maggior Offerente.

ESEMPIO. Supponendosi, che un bene Naziomale sia stimato 10000 Scudi in moneta fina, e sia stato venduto all'incanto per 18000 Scudi.

L'Acquirente dovrà pagare 2000 Scudi in moune neta fina. 2000 in Cedole di corso. 14000 in Cendole demonerate.

ORDINE

dell' Armata Francese non soffrono il minimo ritardo, che gl'interessi della Liberta, e quelli della Rep. esigono, che gli oblighi contratti dalla Rep. esigono, che gli oblighi contratti dalla Rep. Rom. colla Nazione Francese sieno adempiti al più presto possibile; considerando inoltre, che gli aquirenti de' beni Nazionali troveranno più mezzi di acquistare, accrescendosi la facilità de' pagamenti, ordina: Che le Lett. di Cambio dell' Amministratore Generale delle Finanze dell'Armata Francese, accettate dal Citt. Ministro delle Finanze, saranno ricevute per contante in tutte le pubbliche Casse.

8. Fiorile.

3) Alcune economiche misure, che debbono prendersi sopra lo Stato de' Luoghi Pii, esigono di far sospendere per ora tutte le licenze concesse per le alienazioni de'Beni Eccle. siastici, e creazioni di debiti sopra i medesimi. Si fa pertanto nota al Pubblico questa determinazione, affinche niuno possa allegare alcuna buona fede per i contratti, che fossa per stipolare con qualunque Amministratore de' Beni sudetti, i quali contratti saranno nulli, e di niun valore per mancanza delle debite licenze, e facoltà. Resta inoltre incaricato. sotto la responsabilità personale ciascun Amministratore de Luoghi Pii, il quale abbia ottenute tali licenze di riportarle nel Burò del Mimistero dell'Interno dentro il giorno 10. Fiorile, qualora le ritengano nel suo medesimo. originale; e nel caso le abbiano, o prodotte negli atti pubblici, o inserite negl'Istromenti, ne dovranno dare l'indicazione dentro il tempo sudetto.

Sott. Torriglioni Min. dell'Interno.

9. Fiorile.

3, Il Consolato non potendo internarsi in

184

turti i dettagli dell'Amministrazione in mezzo alle urgenti cure politiche che l'occupano, e considerando d'altronde, che l'avviamento preso alla direzione de'Consoli non può che prolungare la decisione degli affari, ha dichiarato: I. Che il Consolato sudetto non può ricevere alcun foglio di memoria, nè alcun reclamo de'Cittadini relativi ai loro particolari interessi. II. Che tutte queste memorie devono essere positivamente indirizzate ai Ministri incaricati dalla Costituzione di far eseguire le Leggi, o di riferire al Consolato i casi, che non sono per ora preveduti dalla Legge. III. Che egli non si occuperà, che di memorie, o di riclami, che essendo stati trascurati nei Burò del Ministero saranno rimasti senza risposta dal canto de'Mi-Sott. Bassal mistri .

II. Piorile.

"A nome della Rep. Rom. l'Amministrazio» ne Dipartimentale del Tevere in esecuzione dell'Art.36. della legge sulle finanze, e dell'Art, 17. di quella sopra le funzioni de'corpi amministrativi ha invitato, e strettamente incaricato sotto la propria responsabilità, tutti gli Attuali Amministratori, Deputati, Direttori tanto stabili, che provisori, e chiunque altro abbia immediatamente sopraintendenza, ed amministri gli stabilimenti Ecclesiastici, ospedali civili, ospizi, case d'educazione, ed altri simili luoghi di Pietà ad esibire al Burò di detta Amministrazione Dipartimentale entro il perentorio termine di due Decadi un esatto Stato attivo, e passivo di quello stabilimento, che da ciascun si amministra ed insieme (rispetto però ai soli Deputati provvisori) un preciso dettaglio di ciò, che abbiano fin qui operato, per potere in tal guisa prender quelle misure atte per una parte ad allontanare il disordine, ed a provedere per l'altra ad una immancabile sussistenza.

"Tutti quelli che fanno parte delle Autorità Giudiciarie Costituite nei Dipartimenti della Repubblica siano Pretori, siano Prefetti Consolari presso i Tribunali Civili, e Criminali, e della Censura, sono stati invitati a presentarsi nel giorno 12. Fiorile nelle Stanze del Ministro della Giustizia, e Polizia ad effetto di ricevere le opportune istruzioni, dopo le quali dovranno portarsi al loro posto, ed unirsi a quelli, che già sono stati autorizzati in tutti i Dipartimenti della Repubblica.

12. Fiorile,

ofella pubblica quiete cercano tutti i mezzi d'inspirare nel Popolo dei timori, affine di alienarlo dalla subordinazione alle Leggi, e da quella
fiducia nelle Autorità costituite, che sola può
formare la felicità della Repubblica, e che tra
questi timori il più insidioso sia quello, che
le cedole sotto il 35 possano soffrire ulteriore

demonetazione; hanno quindi incaricato il Ministro delle Finanze di togliere dal Pubblico ogni ombra di diffidenza, notificandogli che le sudette cedole non saranno soggette ad altra demonetazione; ma che anzi avranno il pieno loro corso e valore, fino all'ultima estinzione delle medesime, per il qual'effetto le Autorità Costituite si occupano incessantemente.

3. Fiorile.

", I Grandi Edili volendo ovviare agli sconcerti, ed inconvenienti, che giornalmente vanno aumentandosi sull'acquisto e compra degli agnelli che fanno i macellari, e giacchè taluno si abusa dell'istesse provvidenze, che si prendono per mantenere il buon'ordine, e la giustizia, sono venuti nella determinazione di prescrivere. 1. Che i Macellari non possono andare dal mercoledi a tutto il Venerdi a mattina fuori delle porte di Roma a contrattare gli agnelli, che vengono alla volta della centrale, come neppure per le strade, che conducono a Campo Vaccino, 2. Che non possono prima, che si metta la bandiera in detto Campo andare a contrattare gli agnelli, e le bestie vaccine, 3. Che i soli padroni di macello possano fare i contratti di compra in detto Campo, escluso qualunque altro, e quante volte seguissero detti contratti per mezzo de loro Garzoni siano questi reputati nulli, e siano sempre preferiti padroni di macello.

VARIETA',

Gemma rara.

Romani leggete questo biglietto favoritomi dal Citt. Jacoucci. Egli è tanto raro e tanto singolare, che meriterebbe di essere riportato, e scolpito in una lapide.

Al Cittadino Ministro dell' Interno.

La mia Rappresentanza vi sembrerà a prima vista colpevole, ma spero, che dopo una breve rislessione la riconoscerete giustissima, e veramente repubblicana. Voi mi avete destinato per capo della Divisione dei pubblici lavori; la destinazione non poteva essere nè più onorevole, nè più lusinghiera per me, ma io non posso goderne tranquillamente vedendomi al fianco un uomo, che per le sue cognizioni, e pel suo sperimentato patriottismo è adattato a sostener quest'impiego con maggior dignità. Questi è il cittadino Vinci, il quale avendo in questa materia lumi superiori ai miei sembra, che debba occupare un luogo ad essi conveniente, lo son

vale in me all'ambizione, e all'interesse.

Salute e rispetto:

To non so abbastanza lodare il giovane Vera; onde solo gli dirò con Orazio: sti stranieri?... Quæsitam meritis sume superbiam.

In Roma, in questa superba città che sembra fatta per dominare tutta la terra... vi sono alcuni stranieri settentrionali, cioè Lapponi, Russi, Tedeschi, Inglesi ec.; Che fanno eglino mai? Quanto sono arditi!... Eglino vi costruiscono segretamente dei telegrafi che devono comunicare e svelare tutti i nostri segreti alle respettive loro capitali a Londra, a Pietroburgo ec. La Nazione è in pericolo... Allons enfans de la patrie... Infatti ci è stato comunicato il seguente

AVVISO IMPORTANTE Al Monitore

E' fama che alcuni stranieri dimoranti in Roma in questi momenti di crise e di convulsion generale abbiano adottata l'invenzione di un nuovo telegrafo, col mezzo del quale possono comunicarsi le più arcane operazioni in Lapponia, a Pietroburgo, a Londra, e fino in America. Non si sa se con dei fuochi, o altri mezzi, ma Monte Mario, Monte Bianco, le Isole del mediterraneo, Gibilterra ec. offrono excellenti posizioni.

Generali! Ministri! Voi v'-addormentate... Lasciatevi svegliare non da un'oca del Campidoglio, ma dal più sino dei politici, e (se Dio gli accorda un poco di cuore) dal più zelante difensor della Patria a nome di una classe di persone simili a lui. salute e rispetto

Per quanto ridicolo mi comparisca questo avviso ho creduto mio dovere di farne qualche conto. Un pericolo anche immaginario che sembra minacciare la nostra

contento, anzi domando di scendere al suo nuova Repubblica esige imperiosamente posto; avrei aspettato il giudizio del vo- l'attenzione di un patriotta. Oserò intanstro discernimento, se non avessi temuto to osservare che una creatura in culla di abilitarmi a spese del mio onore, e (quando non sia un Ercole) non è intedella Repubblica, il di cui servizio pre- ressante che per quelli a cui deve i suoi giorni. La Repubblica nostra madre è troppo provvida, troppo saggia e troppo for-Giuseppe Vera te per concepire dei vili sospetti... E poi sopra chi caderebbero?...Dove sono que-

> E' partito di Roma di ritorno per Firenze il medico Chiarenti, abbastanza cognito per aver trovata la maniera di far passare i diversi rimedi a traverso della cute. Questo nuovo metodo consiste nel fare disciogliere le sostanze nel sugo gastrico, di vari animali. Questo benefico liquore modifica i medicamenti, e gli rende atti ad essere assorbiti. Una si utile scoperta è stata omai sanzionata e confermata dai Professori dell'Università di Pavia, di Torino, Gottinga, e ultimamente dai commissarj della società Filomatica di Parigi, destinati à ripetere le di lui esperienze.

Rammentiamo ai Romani e specialmente a quelli che parlano al popolo 3 che gli Ebrei secondo la Costituzione, e secondo il diritto della natura e delle genti sono nostri fratelli rigenerati, e Cittadini Romani

Un Viaggiatore di ritorno da Napoli ci ha raccontato il seguente anneddoto. Un giovane Calabrese di un paese appartenente alla Casa d'Andria Caraffa si portò ultimamente in Napoli dove comprò una piazza di Tenente. Alla prima guardia che montò al castello, dove era ritenuto da tanto tempo il suo amico Principe d'Andria, gli riuscì di allontanar nella notte tutte le persone che potevano impedirgli di menare ad effetto il suo progetto, ed aperta la prigione, fuggi col suo Principe menando seco due bassi Ufiziali. La fortuna non è però stata propizia a questi due bravi giovanotti, e sono stati ripresi per marc. Questo raro esempio di fedele amicizia non è il primo che succeda in Napoli da qualche anno a questa parte; e qui cade in acconcio di rammentare l'altro dell'Eroe de-Deo, che con una parola d'impunità potea salvar la sua vita, ed amò meglio morire impiccato che tradir l'onestà; quello del celebre Amato che sicuro d'essere sagrificato, agognò all'immortale onore di svelare il primo l'infame manipoluzione; onde si ottiene il miracolo di S. Gennaro montando all'improviso nella bigoncia mentre il Popolo Lazzarone estasiavasi nell'ammirarne il compro prodigio. Patria di tanti Eroi, e tu sei schiava! P.S. Su questo momento venghiamo avvertiti che non è stato altrimenti arrestato Andria,

e l'Ufiziale, ma un Signore Inglese preso in isbaglio.

Venite dunque amici in Roma dove tutti i Patriotti, e particolarmente i buoni Napoletani vi aspettono colle braccia aperte.

Al leggersi in una Casa l'articolo dell'ultimo Monitore riguardante gli Emigrati Francesi, esclamò una personal: che imprudenza! questi insolenti non vogliono finirla; troveranno bene chi loro darà una terzettata. Chi fa questo discorso non ha letto il paragrafo del Monitore n. 18.; e per non far molte parole a dimostrare che se non si fa così, noi lasceremo vivere nella Repubblica tutti gli abusi Aristocratici, che tendono a corromperne i principi, li rimando a quello, e sopraggiungo che oltre tutti i Patriotti Romani che sono uniti per sostenere co'fatti, e colle parole quei buoni Cittadini che illuminano il pubblico, ci glorifichiamo ancora dell'assistenza di tutti i Republicani Francesi che in gran numero, ed incominciando ab alto leggono e proteggono il Monitore.

Varietà di Patriotti

Vi sono tante divisioni e suddivisioni di Patriotti che la testa fredda, e ingegnosa del diligente Linneo si troverebbe confusa in una varietà sì prodigiosa. Esaminiamone due generi, l'uno di patriotti antichi, l'altro di moderni. Fra i primi mi piace distinguere i patriotti falsi, ed i fanatici, e fra gli uni, e gli altri i patriotti divoti, ed i presuntuosi.

Si pretende comunemente che sia un buon criterio per giudicare del Patriottismo d'alcuni l'essere stato perseguitate nell'abolito Governo per il solo motivo di particolare opiniono. Io non nego che molti abbiano molto sofferto per questo motivo, e non nego che sia plausibile; ma quì mon mi fermo, e domando. Da qual sorgente son derivate le vostre particolari opinioni, e come han potuto allarmare il Governo passato contro di voi! Forse son derivate in voi da una seria meditazione sopra i diritti dell'uomo, che abbia purgato il vostro spirito contaminato dagli errori dell'educazione, e lo abbia convinto? Forse un amico infedele, un sacrilego Confessore, un incontro imprevisto, o anche una scusabile imprudenza vi ha scoperti al Governo? In questo caso godetevi pure i desiderati vantaggi della pubblica stima, delle onorificenze e degl' impie-

ghis io non v'invidio: mi maraviglio piuttosto che vi si renda giustizia, e questa maraviglia è per me deliziosa. Voi siete i veri patriotti.

sarà continuato

Il G. D. di Toscana ha scelto per Consigliere di Stato, e Direttore della Segreteria degli affari esteri il cav. Vittorio Fossombroni. Una tale scelta toglie alla Matematica uno dei suoi più insigni luminari.

Martedi s'incomincia a vendere presso Gio: Battista Vaccari, e lo Stampatore Poggioli a S. Lucia della Tinta il regolamento militare concernente la manovra della Scuola del Soldato, e del Plutone per servire d'istruzione ai Militari Romani, tradotto dal Francese da un' Uffiziale della Legione, al prezzo di due paoli moneta del Paese.

TEATRI

Sabato scorso nel nuovo Teatro d'Apollo fabbricato sulle rovine di Tordinona andò per la prima sera in scena un giocoso dramma per musica a sette voci il quale ha per titolo; chi si contenta gode. I cantanti tutti in qualche modo risaltano: ma tra le donne appena la terza è passabile: nulladimeno il giovane citte Giuseppe Mosca che ha scritto la musica si è saputo adattare ai soggetti in maniera che ha riscosso universalmente i più vivi applausi. Nella sera stessa, sia che si volesse far giustizia al suo merito, sia per incoraggirlo viè maggiormente, fu tra gli evviva accompagnato dal teatro a casa con torce da numeroso popolo filarmonico. In seguito il Dott. Spalletti (poeta di gran sentimento, ma poco per me compiacente) ha fatto un Sonetto in lode del sud. Mosca, che a spese dei dilettanti, e tutti in Roma son dilettanti, è stato stampato, e dispensato pubblicamente. Ci piace di riportarlo.

SONETTO Vai l'augusto Dio, che in Delfo impera Etheggiar sulle Scene a lui devote L'opre di Te, o Garzon, cui la primiera Età di gioventu veste le gote: Lasciando allora la superna sferà

Scese sul Carro delle eburnee ruote, E dei Genj di Roma infra la schiera Fè plauso al suon delle souvi note.

Poi-sul tuo volto le pupille affisse;

L'Allor si tolse dalla bionda chioma: Tel pose al crin, ti strinse al seno, e disse: Segui: dai merti tuoi l'invidia è doma:

E già la Fama in adamante scrisse:

MOSCA onor della Patria, amor di Roma. Questo valente maestro, avea già composto due anni fa per lo stesso teatro a condizioni egualmente svantaggiose rapporto ai soggetti: eppure ben ci sovviene che si distinse anche allora assaissimo, e meritò i medesimi onori. Sirleti.